

SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

U.O. INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

Disposizioni procedurali relative alle modalità e ai termini di erogazione, di utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 18/2005 e della DGR n. 431/2015.

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare progetti finalizzati a favorire l'occupazione di persone disabili iscritte negli elenchi di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 1999, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, mediante il "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili" di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 18 del 2005 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 2015 di approvazione degli Indirizzi per l'utilizzo dei Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili – **ANNUALITÀ 2015.**

In attuazione delle Linee Guida relative all'utilizzo dei Fondi Provinciali Disabili e della Determinazione Dirigenziale (n. 2371 del 15.04.2015) avente ad oggetto l'Avviso pubblico relativo alle modalità ed ai termini di erogazione, utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili per l'annualità 2015,

SI RENDE NOTO CHE

al fine di favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo di persone disabili sono concessi finanziamenti per la realizzazione di interventi e progetti caratterizzati da tale specifica finalità, da realizzare con il contributo del "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili" di cui all'art. 39 della LR 18/05 e degli Indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale.

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI -

Art. 1 – Finalità dei progetti.

Sono finanziabili i progetti finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, nel rispetto delle norme che prevedono e disciplinano l'utilizzo del Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili, (d'ora innanzi indicato con il termine "Fondo").

Art. 2 - Oggetto.

Gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo, come definiti al Titolo II, afferiscono alle seguenti tipologie d'intervento:

<u>INTERVENTI LOGISTICO – STRUTTURALI:</u>

Intervento 1	REGIME DI A	AIUTI	Realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
	Regolamento UE 651/2014		Rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
			Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro e contributi a copertura dei costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
Intervento 2	REGIME DI A Regolamento UE 651/2014	AIUTI	Interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di Telelavoro;

INCENTIVAZIONI ALL'INSTAURAZIONE/STABILIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO E FORMAZIONE A FAVORE DEI DISABILI:

Intervento 3	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con la Provincia e finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della L. 68/99 che, per insufficienza di fondi statali, non abbiano potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
	REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Progetti promossi ed attivati dalla Provincia per le incentivazioni ai datori di lavoro privati finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori disabili già in forza;
	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Contributi per assunzioni e proroghe di lavoratori disabili ai datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;
	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
Intervento 4	REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;

REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Attività di tutoraggio svolte anche da dipendenti e tecnici interni all'azienda, e attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Incentivi ai datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della L.R. 18/2005 e successive modifiche ed integrazioni, attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti disabili ed inseriti in progetti individuali oggetto di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99;

INCENTIVAZIONI ALLA COOPERAZIONE SOCIALE – progetti promossi e attivati dalla Provincia ai sensi dell'art. 2, lett. k) del D.G.R. 1871/2009

Intervento 5	REGIME DI AIUTI DE	Incentivi alle Ditte consorziate/associate/aderenti alle
	MINIMIS Regolamenti	Associazioni stipulanti la Convenzione Quadro ai sensi
	UE n.1407/2013 -	dell'Art. 14 D.LGS. 276/2003
	n.1408/2013 –	
	n.717/2014	

INCENTIVAZIONI ALL'AUTOIMPRENDITORIA E A PROGETTI DI SVILUPPO AZIENDALE – progetti promossi e attivati dalla Provincia ai sensi dell'art. 2, lett. k) del D.G.R. 1871/2009

Intervento 6	REGIME DI AIUTI DE	Incentivi all'autoimprenditorialità e a progetti di sviluppo
	MINIMIS Regolamenti	aziendale
	UE n.1407/2013 -	
	n.1408/2013 –	
	n.717/2014	

L'Amministrazione Provinciale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ed il conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99, previa valutazione delle finalità e dei criteri applicativi dei rispettivi progetti e parere preventivo in merito della competente Sottocommissione Provinciale per il Diritto al Lavoro dei Disabili, si riserva l'attivazione delle ulteriori possibili tipologie di azioni finanziabili concordi con gli Indirizzi per l'utilizzo deli Fondi provinciali deliberati dalla Giunta Regionale.

Art. 3 - Condizioni e Modalità.

- 1. Fatte salve le ulteriori o diverse condizioni specificate in ciascuna misura, i contributi di cui all'articolo 2 sono concessi:
 - a. ad istanza dell'interessato, **presentata entro 30 gg dall'assunzione**, a condizione che il lavoratore disabile, appartenente ad una delle categorie specificate nell'art. 7 del presente Avviso, sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato.
 - b. L'assunzione non può riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e

- determinata da dimissioni volontarie del lavoratore ovvero da risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
- c. Non si considerano nuove assunzioni i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda. Il presente comma si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori licenziati da una azienda dello stesso gruppo societario al quale fa capo il datore di lavoro assumente.
- d. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono concessi anche nel caso di inserimento lavorativo del disabile in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
- e. Non verranno riconosciuti gli incentivi declinati dal presente Avviso, qualora le assunzioni o le stabilizzazioni dei lavoratori disabili dovessero risultare stipulate con contratti intermittenti o "a chiamata".
- f. Il riconoscimento dei contributi disciplinati dal presente Avviso è "a consuntivo" ovvero a conclusione e completamento dell'intervento previsto dal progetto personalizzato, verificato il permanere del rapporto di lavoro, salvo diversa indicazione, per un periodo di 12 mesi per i contratti a tempo indeterminato o di almeno 6 mesi per i contratti a tempo determinato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
- 2. Si intende per **costo salariale lordo** l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto considerato e **per il periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato**, comprendente:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Per annualità si intende il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile.

Art. 4 - Risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente Avviso ammontano a complessivi euro 1.300.000,00 (diconsi unmilionetrecentomilaeuro).

Art. 5 – Ripartizione risorse non erogate.

L'Amministrazione Provinciale, qualora verifichi a chiusura dell'esercizio finanziario la persistenza di risorse non assegnate, imputerà l'importo a sovvenzione delle azioni previste per l'annualità successiva.

Art. 6 - Beneficiari.

- 1. Salvo quanto espressamente disciplinato in ogni singola misura, possono essere ammessi a beneficiare dei contributi a valere sul Fondo, secondo le modalità di cui al presente avviso, i seguenti soggetti:
 - a. datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla L. 68/99;
 - b. cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), della Legge 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali);
 - c. organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della Legge 266/91 (Leggequadro sul volontariato);
 - d. tutti gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 (enti che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate) della Legge 104/92;

- e. organismi individuati dalla Provincia per la realizzazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, co. 1, lett. c) della L.R. 18/2005.
- 2. I soggetti di cui al comma precedente devono avere la sede legale, o almeno l'unità operativa interessata all'inserimento lavorativo, nel territorio della Provincia di Udine e possedere i seguenti requisiti:
 - a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle Imprese della Provincia di Udine, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
 - b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare iscritti al Registro regionale delle Cooperative;
 - c) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - d) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della LR 13/04 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
 - e) se organizzazioni di volontariato, essere iscritti nella sezione della Provincia di Udine del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
 - f) essere ottemperanti ovvero garantire l'ottemperanza agli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge 68/99:
 - g) applicare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'applicazione degli accordi in materia di lavoro derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
 - h) essere in regola con gli obblighi tributari nonché quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
 - i) non versare in condizioni di difficoltà, ovvero non soddisfare alcuna delle circostanze di cui all'art.2, paragrafo 1, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - j) inesistenza a proprio carico di procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, co. 14, del Decreto Legge 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge 266/02);
 - k) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. d), e) e f), e co. 2 bis, della Legge 142/01.

Art. 7 - Destinatari finali.

- 1) Sono destinatari degli interventi:
 - a) i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99 <u>iscritti</u> nell'elenco di cui all'art. 8 della medesima legge, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro;
 - b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/99 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio Legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro, ovvero per i quali si verifichi un aggravamento delle

- condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro:
- c) i lavoratori che sono stati <u>riconosciuti disabili</u> in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, co. 4, L. 68/99;

Per persone con particolare difficoltà di inserimento al lavoro si intendono coloro che, inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.REG 227/2006, siano valutati tali in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- a) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- b) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
- c) soggetti disabili che abbiano conservato o mantenuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 12 mesi ai sensi del D.P.REG 227/2006 e s.m.i.;
- d) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
- e) disabilità complesse presenti tra iscritti di genere femminile, in presenza di percentuali ridotte di inserimento lavorativo rispetto alla percentuale di presenza di genere nell'elenco degli iscritti;
- f) soggetti disabili che abbiano compiuto il 35° anno di età e siano disoccupati;

L'ammissione ai contributi, in relazione alla presenza di particolari difficoltà, è condizionata alla valutazione preventiva da parte del Comitato Tecnico, previsto dall'art. 6 co. 2 lett. b) della L. 68/99, su segnalazione dei Referenti L. 68/99 dei Centri per l'Impiego ovvero, per i soggetti ad esso assegnati, su segnalazione del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL).

Art. 8 – Termini di presentazione delle domande.

- 1. Le domande per richiedere gli interventi disciplinati dal presente Avviso potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2015 compreso, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3 co. 1, lett. a., fatte salve le istanze per gli interventi realizzati dal 1 dicembre 2014 alla data di pubblicazione del presente Avviso, per le quali i 30 giorni previsti per la presentazione dell'istanza non decorrono dall'assunzione, bensì dalla data della suddetta pubblicazione.
- 2. Saranno ammesse le sole domande, debitamente compilate e complete di tutta la documentazione richiesta, pervenute entro e non oltre i termini individuati dal presente Avviso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2015, nei limiti delle risorse disponibili.
- 3. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, informare dell'eventuale proroga di validità dell'Avviso oltre la data stabilita e/o dell'eventuale rifinanziamento mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Udine www.provincia.udine.it.

Art. 9 – Requisiti dell'istanza.

Saranno ritenute ammissibili le istanze che risulteranno:

- 1. richieste da un soggetto di cui all'art. 6 del presente Avviso;
- 2. finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 7 del presente Avviso e secondo le modalità sancite dall'articolo 3;
- 3. pervenute entro la data di scadenza indicata nell'articolo 8 del presente Avviso;
- 4. redatte e sottoscritte dal legale rappresentate sull'apposita modulistica predisposta dalla Provincia e complete dei dati e delle informazioni richieste.

Art. 10 - Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- a) fornire alla Provincia di Udine Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, con le modalità specificate nel successivo art. 11, le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati;
- b) dare comunicazione motivata alla Provincia di Udine- Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, dell'eventuale interruzione anticipata dell'iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni variazione del rapporto di lavoro;
- c) consentire gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, nonché gli eventuali sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Tali verifiche potranno essere effettuate presso gli enti previdenziali e richieste agli organi competenti in materia di vigilanza sul luogo/ambito lavoro.

Art. 11 – Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

- I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso dovranno presentare l'istanza di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, entro il termini indicati agli articoli 3 e 8, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, salvo le esenzioni previste dalla normativa vigente.
- 2. Le istanze dovranno essere prodotte, in attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del DPCM 22 luglio 2011, che ha fissato al 1 luglio 2013 il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese, esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo provincia.udine@cert.provincia.udine.it, entro il termine indicato all'articolo 3. Nell'e-mail è necessario indicare la seguente dicitura: "Domanda per la concessione dei contributi previsti dall'Avviso Pubblico Annualità 2015 All'Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, Viale Duodo, 3 33100 Udine".
- 3. La domanda, redatta sull'apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Udine, dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato all'accesso al beneficio nel caso di persone giuridiche dal soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza corredata dalla dichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi della vigente normativa in materia, attestante l'avvenuta presa visione e conoscenza delle norme contenute nel presente Avviso.
- 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione, nonché dichiarare, nelle forme consentite dalla legge, che dal momento dell'assunzione del lavoratore disabile essi esercitano la propria attività nella Provincia di Udine.
- 5. Unitamente alla domanda di accesso al contributo i soggetti richiedenti debbono produrre:
 - a) la **scheda** per l'ammissione al contributo, completa di ogni sua parte;
 - b) il **progetto** personalizzato di intervento ovvero il progetto personalizzato di inserimento lavorativo per gli interventi n. 1, 2, 4, 5 e 6.

Art. 12 – Variazioni intervenute nel soggetto richiedente.

1. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l'istante sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione

- ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo in relazione al quale era stato richiesto il contributo.
- 2. A tal fine, il soggetto, risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, presenta apposita domanda, che deve essere corredata, da:
 - a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al precedente comma 1;
 - b) documentazione attestante la prosecuzione dell'intervento a favore del lavoratore disabile per il quale era stato chiesto il contributo;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6.
- 3. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare di esercitare la propria attività nella Provincia di Udine, nelle forme consentite dalla normativa vigente in materia di certificazione sostitutiva (DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 13 – Ammissione e concessione del contributo.

- 1. Le domande di contributo vengono istruite dall'Amministrazione Provinciale **Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili**, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 2. Con determinazione del Dirigente della Direzione d'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione viene disposta l'ammissione o meno delle domande e concesso il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo gli importi massimi previsti da ciascuna misura ovvero sulla base dei costi salariali lordi presunti o dei preventivi di spesa relativi ai progetti personalizzati.

Art. 14 - Erogazione del contributo.

- 1. <u>Fatte salve le ulteriori o diverse condizioni specificate in ciascuna misura</u>, l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e, subordinatamente, alla verifiche ritenute opportune da parte del competente Ufficio. In tale sede, qualora venga accertata una parziale realizzazione del progetto per le motivazioni indicate nella relazione finale, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato.
- 2. A tal fine, **entro 30 giorni dalla conclusione del progetto**, ovvero alle scadenze concordate in sede di approvazione del progetto, il beneficiario deve produrre, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale, la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante attestante:
 - i. la conclusione positiva del progetto personalizzato, per il quale è stato concesso il contributo, nel termine previsto;
 - ii. la riconducibilità all'intervento autorizzato delle spese di cui si chiede il rimborso;
 - iii. l'eventuale mancata realizzazione del progetto;
 - rendicontazione dei costi e delle spese sostenuti, con allegata idonea documentazione giustificativa – titoli originari di spesa ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di dichiarazione del beneficiario dello stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali - attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute, relativamente agli interventi finanziabili;

- 3. Prima di procedere all'erogazione del contributo, la Provincia **Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili**, verifica, attraverso il Centro per l'Impiego competente, la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore disabile.
- 4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un **ordine di recupero pendente** a seguito di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art.14 del regolamento (CE) n. 659/1999, per effetto di precedenti decisioni della medesima Commissione (indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007) che abbiano dichiarato un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, la Provincia Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, verificata tale pendenza, provvede a **sospendere** l'erogazione dell'incentivo.

Art. 15 – Integrazioni documentali.

- In sede di istruttoria gli uffici competenti provvederanno a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire, in un'unica soluzione, le richieste integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata.
- 2. Verranno esclusi i richiedenti le cui integrazioni siano pervenute fuori termine o fornite in più soluzioni se non richieste.

Art. 16 - Revoca del contributo.

- 1. I contributi di cui all'art. 2 del presente Avviso, qualora concessi, verranno **interamente revocati** nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione ovvero presentazione fuori termine o ancora presentazione secondo modalità non ammesse della documentazione di cui agli articoli 3, 8, 9 e 11 delle presenti disposizioni;
 - b. mancata realizzazione, nei termini indicati, dei progetti per i quali è stato concesso l'accesso al finanziamento;
 - c. intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro con la persona disabile, come indicato all'articolo 3, lett. f) del presente Avviso.
- 2. Non si procede alla revoca del contributo qualora la <u>cessazione anticipata</u> del rapporto di lavoro sia dovuta a licenziamento per giusta causa, ancorché non siano decorsi 12 mesi per i contratti a tempo indeterminato e 6 mesi per i contratti a tempo determinato ovvero, decorsi i suddetti termini, sia stata determinata da dimissioni volontarie o decesso del lavoratore. Al verificarsi di queste fattispecie sarà onere del datore di lavoro trasmettere idonea comunicazione formale, adeguatamente motivata, al Servizio competente (U.O. INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI) entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Verificata la sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei termini, l'Ufficio competente provvederà alla liquidazione del contributo in proporzione al periodo contrattuale effettivamente maturato.
- 3. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria, emerga la carenza di uno o più dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso al contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

4. La revoca totale e o parziale comporta l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, l'esclusione dalla concessione del beneficio ed il pagamento degli interessi legali calcolati dal momento dell'erogazione del contributo ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 - Cumulabilità di contributi.

- 1. I benefici concedibili di cui agli articoli precedenti sono cumulabili tra loro, qualora il progetto di inserimento lavorativo afferisca alla stessa persona, nel rispetto del regime di aiuti cui gli interventi sono soggetti.
- 2. Nel caso di incentivi per i medesimi costi ammissibili,
 - a) è ammissibile il cumulo tra aiuti esentati con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile;
 - b) è ammissibile il cumulo con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.

Art. 18 – Regime di aiuti.

- 1. I contributi previsti dal presente Avviso sono concessi in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)", pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 33 e 34 del medesimo Regolamento, per le azioni di seguito elencate:
 - a) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
 - b) rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
 - c) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro e contributi a copertura dei costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - d) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
 - e) convenzioni sottoscritte dalle Province con i datori di lavoro privati, finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/99, che per carenza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
 - f) assunzioni di personale disabile presso aziende non soggette all'obbligo previsto dalla L. 68/99;
 - g) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all'azienda e attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
 - h) copertura dei costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione.
- 2. Il finanziamento degli interventi di cui al precedente comma, punti a), b), c), d), g) e h) è concedibile fino ad un valore massimo pari al 100%, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, dei costi sostenuti dal richiedente per la realizzazione dell'intervento a favore del personale disabile assunto;
- 3. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, punto e) è concedibile fino ad un valore massimo pari al 60% del costo salariale lordo del soggetto disabile assunto, mentre per gli interventi di cui al punto f), l'incentivo è concedibile fino ad un valore massimo pari al 75% del costo salariale lordo del soggetto disabile assunto;

- 4. Gli altri interventi previsti dal presente Avviso sono soggetti al regime "de minimis" previsto dai seguenti Regolamenti (UE):
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
 - Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli
 articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
 regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n.
 190/45 del 27 giugno2014;
 - Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L n. 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 19 – Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi.

L'Amministrazione Provinciale - Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili potrà effettuare:

- a. controlli a campione sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo;
- b. sopralluoghi a campione, anche tramite gli operatori del S.I.L./C.A.M.P.P., presso i beneficiari delle iniziative finanziate;
- c. il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati, presentandone i risultati alla Sottocommissione per l'Inserimento Lavorativo dei Disabili.

Art. 20 - Veridicità delle dichiarazioni.

- 1. Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i.
- 2. Salvo quanto previsto dall'art. 71 co. 3 del DPR 445/00, la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere comporta la non ammissibilità ovvero la revoca dei contributi.

Art. 21 – Tutela della privacy.

I dati di cui la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 22 – Responsabile dell'adozione dell'avviso e del procedimento.

Ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile dell'adozione del presente Avviso pubblico e del procedimento è il Dirigente d'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico – Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione.

Art. 23 – Informazioni e pubblicità.

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell'Avviso e del modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi a:

PROVINCIA DI UDINE - U.O. Inserimento Lavorativo Disabili - Viale Giuseppe Duodo, 3 – Tel. 0432/ 209436 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

Il testo dell'avviso e la modulistica verranno pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Udine: www.provincia.udine.it .

TITOLO II - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI SPECIFICI

Intervento n. 1. - Azioni d'intervento logistico - strutturali.

Sono finanziate le attività che prevedono:

- 1. Interventi per la trasformazione del posto di lavoro, al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile e/o per la rimozione di barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, l'integrazione lavorativa del disabile ovvero:
 - a)realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
 - b)rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
 - c)iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, e contributi a copertura dei costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro.
- 2. A tale titolo si intendono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura, che permettano al disabile lo svolgimento dei compiti propri della mansione a lui affidata e quindi correlabili alla specifica menomazione del soggetto come desumibile dalla visita di accertamento ai sensi della Legge 68/99 e del D.P.C.M.13/01/2000 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o video ingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina da scrivere, comunicatore simbolico, rimozione degli ostacoli architettonici che, in qualsiasi modo, possano impedire o pregiudicare, in quanto correlati alla specifica menomazione, l'inserimento lavorativo della persona disabile quali ad esempio opere murarie o assimilabili, comprese le spese di progettazione, realizzazione di ascensori, scivoli, servizi igienici, impianti di illuminazione, nonché i costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro per i soggetti disabili che manifestino particolari difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblico, per esempio perché impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con gli orari e i percorsi dei trasporti pubblici, o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato come mezzi attrezzati e/o accompagnamento.)
- 3. Per gli interventi previsti alle lettere a) e b) il lavoratore deve essere assunto a <u>tempo indeterminato</u>. Per gli interventi di cui alla lettera c), nel caso il contratto sia a tempo indeterminato, l'intervento non potrà superare complessivamente **36 mesi**.
- 4. Per gli interventi in oggetto è previsto un rimborso forfetario massimo di euro 50.000,00. Il beneficio concesso sulla base del preventivo di spesa approvato dal Comitato Tecnico e dichiarato in istanza non può superare il 100%, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, dei costi sostenuti dal richiedente per la realizzazione dell'intervento a favore del personale disabile.
- 5. L'istanza va presentata preventivamente all'effettuazione dell'intervento, corredata da:
 - relazione a preventivo dell'intervento da realizzare;
 - nel caso di intervento volto a coprire le spese sostenute dal lavoratore disabile per il raggiungimento del posto di lavoro (lett. c), qualora non anticipate dal datore di lavoro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'impegno a rimborsare al lavoratore le spese sostenute, nella

- misura dell'incentivo erogato (impegno da riconfermare in sede di rendicontazione), e dall'eventuale richiesta di erogazione frazionata dell'incentivo, anziché una tantum a conclusione dell'intervento.
- 6. L'istanza, sottoposta al Comitato Tecnico, verrà ammessa a contributo qualora l'intervento sia conforme alla disabilità del lavoratore. All'ammissione al contributo da parte del Comitato Tecnico l'ufficio informerà l'azienda sulla possibilità di avviare il progetto/intervento richiesto informandolo sulla copertura del finanziamento.
- 7. Il regime di aiuto per **l'Intervento 1** è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 651/2014.

Intervento n. 2 - Interventi per l'adeguamento operativo e il passaggio lavorativo a forme di telelavoro

- 1. Per gli interventi in oggetto è previsto un rimborso forfettario massimo di euro 15.000,00.
- 2. Il beneficio concedibile sulla base del preventivo di spesa approvato dal Comitato Tecnico e dichiarato in istanza non può superare il 100%, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, dei costi sostenuti dal richiedente per la realizzazione dell'intervento che deve essere realizzato esclusivamente a favore di personale disabile.
- 3. Sono ammissibili a contributo gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro e, nello specifico, l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro a domicilio, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore disabile, che permettano lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata e la realizzazione delle relative iniziative e attività di formazione.
- 4. La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato di spesa, va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti ed ammessa a contributo previo parere favorevole del Comitato Tecnico. L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.
- 5. Il regime di aiuto per l'intervento n. 2 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Intervento n. 3 - Incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al mantenimento in forza lavoro.

3.1 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ESCLUSIVAMENTE PER I DATORI DI LAVORO CHE SONO FUORI DALL'OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE 68/99 A LIVELLO NAZIONALE:

- a. Finanziamento ai datori di lavoro per <u>l'assunzione di lavoratori disabili che non abbiano effettuato alcuna contrattualizzazione precedente con il medesimo datore di lavoro</u>. Contributo massimo di euro 60.000,00 euro per l'assunzione di una persona disabile con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il beneficio concesso in percentuale sulla base del costo salariale annuo lordo presunto dichiarato in istanza non può superare il 75% del costo salariale annuo sostento, relativamente al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato, per 36 mesi, con erogazione annuale, previa rendicontazione dei costi ammissibili di cui all'art. 14 del presente Avviso.
- b. Qualora <u>l'assunzione avvenga dopo una precedente contrattualizzazione</u>, è concesso un contributo pari a 40.000,00 euro a condizione che l'assunzione non riguardi lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda

e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore ovvero da risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.1 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 651/2014.

3.2 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO MINIMO MESI SEI - PROROGABILE PER ULTERIORI SEI MESI MINIMI - ESCLUSIVAMENTE PER I DATORI DI LAVORO CHE SONO FUORI DALL'OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE 68/99 A LIVELLO NAZIONALE:

- a. Contributi per assunzioni/proroghe di lavoratori disabili, ai datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15 (in applicazione dell'allegato della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2009, n. 1871 art. 2 lett. m).
- b. Il contributo massimo erogabile per l'assunzione è pari a euro 10.000,00.
- c. Il Contributo massimo per la proroga è pari a euro 8.000.
- d. Il beneficio concesso non può superare il 75% del costo salariale sostenuto relativo al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato, per un massimo di 24 mesi . L'assunzione non può riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore ovvero da risoluzione consensuale del contratto di lavoro. Le assunzioni con contratto a termine da parte del medesimo datore di lavoro e riguardanti lo stesso lavoratore, sono incentivabili per un massimo di due volte. Gli incentivi per la proroga possono essere concessi una sola volta.
- e. Il periodo massimo di 24 mesi di cui alla lett. d) si intende comprensivo delle assunzioni a termine e dell'eventuale proroga di cui alla lett. c).

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.2 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 651/2014.

3.3 CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE):

- a. Contributo massimo di euro 20.000,00 per la trasformazione di un contratto di lavoro con personale disabile da tempo determinato ad una contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il beneficio concesso sulla base del costo salariale annuo lordo presunto dichiarato in istanza non può superare il 75% del costo salariale annuo sostenuto.
- b. Qualora la stabilizzazione avvenga dopo una proroga di contratto a termine, è concesso un contributo pari a **euro 10.000,00**.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.3 è concesso in regime di "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

3.4 CONTRATTO STAGIONALE ESCLUSIVAMENTE PER I DATORI DI LAVORO CHE SONO FUORI DALL'OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE 68/99 A LIVELLO NAZIONALE:

- a. Contributo per assunzione tramite contratto stagionale ovvero attività che non si svolgono in modo continuativo ma si concentrano in determinati periodi dell'anno come disciplinati e normati dal DPR 1525/1963, dal DPR 378/1995 e dal Decreto Legge 368/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- b. Contributo massimo di **euro 5.000,00** per l'assunzione di un disabile con contratto di lavoro stagionale. Il beneficio concesso non può superare il 75% del costo salariale sostenuto.
- **c.** Le assunzioni con contratto stagionale da parte del medesimo datore di lavoro e riguardanti lo stesso lavoratore, sono incentivabili per un massimo di **due volte.**

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.4 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

- 3.5 FONDO PROVINCIALE A COPERTURA DI QUANTO CONCESSO A CONTRIBUTO A VALERE SU FONDO STATALE AI SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE 68/99 A FAVORE DELLE AZIENDE CHE PER INSUFFICIENZA DI FONDI STATALI NON HANNO POTUTO USUFRUIRE DEI SUDDETTI BENEFICI PUR AVENDONE I REQUISITI:
- a. Finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati in seguito alla sottoscrizione di convenzioni stipulate con le Province finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 delle legge 68/99, che per insufficienza dei fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti.
- b. Il beneficio concesso, vincolato alla percentuale di disabilità, non può superare il 60% del costo salariale annuo lordo presunto dichiarato in istanza.
- c. L'istanza va presentata entro 30 gg dalla data di comunicazione di esclusione dal beneficio emessa con provvedimento provinciale per insufficienza di fondi.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.5 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Intervento 3.6 - CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI SALARIALI RELATIVI ALLE ORE IMPIEGATE DA UN LAVORATORE CON DISABILITA' PER LA RIABILITAZIONE

- a. Contributi volti a favorire il mantenimento in forza di lavoratori disabili che richiedono di fruire di congedi per cure riabilitative, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 119 del 18 luglio 2011, art.
 7.
- b. Condizioni di ammissibilità a tale intervento:
 - che il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
 - che il concedo venga accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda regolarmente presentata dal dipendente (art.7 co. 2 ex D.Lgs. 119/2011), come da dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante in sede di presentazione dell'istanza;
 - che, qualora il rapporto di lavoro in essere sia a tempo determinato, il datore di lavoro si impegni, compatibilmente con l'idoneità del lavoratore a riprendere servizio, a <u>prorogare il contratto</u> per la durata del congedo ovvero, se la fruizione è avvenuta in modo frazionato, per il periodo trascorso dall'inizio alla conclusione del progetto di recupero riabilitativo, o comunque compatibilmente con quanto previsto dalla Legge 16.05.2014 n. 78.
- a. Contributo massimo erogabile di € 3.000,00. Il beneficio concesso, sulla base del preventivo di spesa approvato dal Comitato Tecnico, non può superare il 100% dei costi ammissibili

- (trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia seppur non rientranti nel periodo di comporto D.Lgs. 119/2011, art. 7, co. 3).
- b. Qualora il datore di lavoro, per il medesimo rapporto di lavoro, sia stato ammesso ai benefici di cui agli altri interventi n. 3 del presente Avviso, in sede di rendicontazione del costo salariale lordo (Interventi 3.1, 3.2., 3.3, 3.5 e 3.6) dichiarerà quanto erogato a titolo di indennità di malattia per il congedo di cui sopra, scorporando pertanto la suddetta voce dal costo salariale lordo.
- c. L'istanza va presentata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto personalizzato di riabilitazione, purché regolarmente accordato in via preventiva dal datore di lavoro.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.6 è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Intervento n. 4 - Progetti di inserimento presentati da imprese che prevedono un percorso personalizzato di integrazione lavorativa attraverso tirocini e tutoraggio.

4.1 TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

- a. Interventi dei datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), dalle "Linee-guida in materia di tirocini" adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e dal Regolamento sui tirocini emanato con D.P.Reg. n.0166/2013.
- b. L'importo massimo erogabile è di euro 6.000,00.
- c. Sono finanziabili le spese sostenute per la realizzazione di progetti volti all'attuazione di tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa dei soggetti disabili.
- d. Il progetto presentato dovrà essere approvato preventivamente, attraverso la stipula della convenzione di integrazione lavorativa fra la Provincia ed il soggetto ospitante (datore di lavoro), da parte del Comitato Tecnico, il quale riconosce le spese ammissibili riferite all'attivazione e alla realizzazione del progetto presentato, e le modalità di erogazione dell'incentivo, qualora si richieda un'erogazione frazionata a consuntivo anziché una tantum, a conclusione del progetto.
- e. Sono esclusi dal presente intervento i Tirocini attivati ai sensi della DGR 217/2006 in quanto già finanziati con appositi interventi.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 3.3 è concesso in regime di "de minimis" ai sensi dei Regolamenti CE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

4.2 - 4.3 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO INTERNO O ESTERNO

- a. Interventi dei datori di lavoro che attivano tutoraggio interno (4.2) e/o esterno (4.3) all'azienda.
- b. L'importo massimo erogabile una tantum è di euro 15.000,00.
- c. Sono concessi incentivi per azioni di tutoraggio, svolte da dipendenti e tecnici interni/esterni all'azienda, previa predisposizione da parte del datore di lavoro di un progetto personalizzato per l'inserimento e la formazione del soggetto disabile, d'intesa con l'U.O. Inserimento Lavorativo Disabili, sulla base delle modalità e dei criteri indicati dal Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili.

- d. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato a favore del lavoratore disabile che dovrà indicare:
 - i. un tutor per ciascun disabile assunto per il quale è chiesto il contributo;
 - ii. i compiti e gli impegni posti in capo al tutor, che dovranno comunque comprendere lo svolgimento di attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento della persona disabile nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento dei compiti aziendali, supportando il processo per il raggiungimento dell'effettiva autonomia del lavoratore disabile;
 - iii. la disponibilità del Tutor a partecipare agli incontri con il referente individuato dalla U.O.
 Inserimento Lavorativo Disabili, secondo modalità da concordare tra il datore di lavoro e l'Ufficio;
 - iv. la durata dell'attività di tutoraggio;
 - v. il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio, comprese nel normale orario di lavoro del tutor e la calendarizzazione di massima delle stesse;
 - vi. il **preventivo finanziario** con indicazione dei costi dell'intervento, che costituiranno il tetto massimo di spesa riconoscibile **ed importo di riferimento per la concessione del beneficio**.
- e. Il tutor dovrà possedere delle adeguate competenze relazionali e tecniche necessarie ad instaurare un proficuo rapporto con il disabile a lui affidato.
- f. Compatibilmente con le disposizioni contrattuali applicate presso l'azienda, una percentuale del 15% del contributo assegnato potrà essere riconosciuta al tutor interno aziendale ed il datore di lavoro, nel qual caso, fornirà idonea dichiarazione nella presentazione dell'istanza di accesso mentre in sede di rendicontazione dovrà fornire la documentazione comprovante il relativo pagamento.
- g. La modalità di erogazione dell'agevolazione a sostegno dell'attività svolta dal tutor avviene "una tantum" attraverso l'emissione, di un contributo dell'importo massimo di € 15.000. Il contributo verrà erogato al termine del progetto, verificata la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute dal datore di lavoro.
- h. Sono riconducibili all'intervento le spese per la retribuzione del tutor (compenso orario x numero di ore effettivamente dedicate all'attività di tutoraggio) e le spese per la formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità. Il costo riconoscibile ai fini della determinazione del contributo sarà calcolato in base alla retribuzione oraria del lavoratore incaricato del tutoraggio, maggiorata delle mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e, nel caso di apposita formazione, dei costi connessi a tale attività formativa (quota di iscrizione, ulteriori spese sostenute dal dipendente per il percorso formativo ovvero spese per il formatore chiamato in azienda).

Il regime di aiuto per i tutoraggi interni (Intervento 4.2) è concesso in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 4.3 è concesso in regime di "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Intervento n. 5 - Incentivi alle Ditte consorziate/associate/aderenti alle Associazioni stipulanti la Convenzione Quadro ai sensi dell'Art. 14 D.LGS. 276/2003

Beneficiari:

Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/1999, associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono le Convenzioni Quadro di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003, che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza e che abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura

della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge 68/1999, anche attraverso gli istituti previsti dagli artt. 5 e 11 della medesima legge,

possono conferire commesse di lavoro, **per un periodo non inferiore a 24 mesi**, alle <u>Cooperative sociali di cui all'art.1, co. 1, lett. b) della legge n. 381/1991, e procedere ad inserimenti di lavoratori disabili presso le predette cooperative, e tali inserimenti sono considerati utili ai sensi dell'art. 3 ella legge 68/1999.</u>

Incentivo:

ai datori di lavoro di cui al comma 1 viene concesso un incentivo a copertura di una quota non superiore al 20% dell'importo totale delle commesse conferite:

l'incentivo minimo concedibile è pari al 15% per la copertura della quota d'obbligo, innalzabile al 20% qualora l'azienda si renda disponibile ad ulteriori progetti, extra copertura.

Il regime di aiuto per l'intervento n. 5 è concesso in regime di "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Intervento n. 6 - Incentivi all'autoimprenditorialità e a progetti di sviluppo aziendale

Sono finanziati i progetti di autoimpresa delle persone disabili ed i progetti di sviluppo aziendale che coinvolgano persone disabili:

6.1 AVVIO DI NUOVA ATTIVITA' D'IMPRESA INDIVIDUALE, DI SOCIETA' DI PERSONE, DI ATTVITA' DI LAVORO AUTONOMO O DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B):

- 1. nel caso di <u>impresa individuale o di lavoro autonomo</u>, il soggetto che si candida deve essere persona disabile ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
- 2. nel caso di <u>società di persone</u>, almeno il 50% dei soci deve essere costituito da persone disabili ai sensi dell'art. 7;
- 3. nel caso di <u>cooperativa sociale</u> di tipo b), almeno il 30% dei soci deve essere costituito da persone disabili ai sensi dell'art.7.

6.2 PROGETTI DI SVILUPPO AZIENDALE DI IMPRESE O COOPERATIVE SOCIALI:

già esistenti alla data di presentazione della domanda di contributo, nell'avvio dei quali sia coinvolto personale formato da almeno per il 50% da lavoratori disabili, diversi da quelli eventualmente già presenti nell'impresa o nella cooperativa, che comportino una crescita dimensionale dell'impresa.

Beneficiari:

possono beneficiare dei contributi per le iniziative di cui agli 6.1 e 6.2:

- i soggetti disabili di cui all'art. 7 del presente Avviso;
- i datori di lavoro di cui all'art.6 dell'Avviso.

Le domande di incentivo devono essere presentate , a pena di inammissibilità, anteriormente all'avvio della nuova attività d'impresa, ovvero alla realizzazione del progetto.

Ammontare degli incentivi:

il contributo concedibile per gli interventi 6 non può superare il **80%** dell'investimento complessivo – **spese ammesse, come da preventivo approvato dal Comitato Tecnico** -, al netto di IVA ed altre imposte e tasse. Gli importi concedibili sono definiti come segue:

c.Imprese in forma individuale o societaria o di cooperativa sociale di tipo b) non riconducibili al settore agricolo: il contributo massimo concedibile ammonta a **euro 20.000,00** se riguarda un solo lavoratore disabile – **euro 35.000,00** se riguarda più lavoratori disabili;

d.Imprese del settore agricolo: il contributo massimo concedibile ammonta a euro 7.500,00;

e. Apertura di un'attività professionale non soggetta all'iscrizione al registro delle imprese: il contributo massimo concedibile ammonta a **euro 20.000,00**.

Spese ammissibili:

sono finanziabili, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, le spese, sostenute dalla concessione del contributo ai 12 mesi successivi, sostenute per le seguenti categorie di spese:

- a) parcelle notarili relative alla costituzione o trasmissione di impresa;
- b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività, suppellettili escluse;
- c) impianti e macchinari, anche usati, purché accompagnati da:
 - 1. fattura di acquisto che riporti l'attestazione di conformità;
 - 2. attestazione sulla provenienza del bene/materiale;
 - 3. attestazione che il prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato almomento dell'acquisto;
 - 4. dichiarazione del venditore che il bene negli ultimi sette anni non è stato a sua volta oggetto di agevolazione pubblica;
- d) quote iniziali del contratto di franchising;
- e) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività dell'impresa;
- f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- g) spese per il piano di comunicazione;
- h) consulenza e servizi specialistici relativi alla gestione dell'impresa, previsti nei primi 12 mesi di vita dell'impresa nelle aree:
 - 1. marketing;
 - 2. logistica;
 - 3. produzione;
 - 4. personale, organizzazione e sistemi informativi;
 - 5. economico-finanziaria;
 - 6. contrattualistica;
 - 7. spese relative alla fideiussione.

Non sono ammissibili le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa.

Eventuali scostamenti tra le singole tipologie di spesa indicate in sede di presentazione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicati dal richiedente e sottoposti al parere del Comitato Tecnico per il Diritto al Lavoro dei Disabili della Provincia di Udine.

Cumulabilità degli incentivi:

- 1. E' ammessa una sola domanda a valere sul presente Intervento (6) da parte del medesimo soggetto poponente.
- 2. I contributi concessi ai sensi del presente intervento NON sono cumulabili con altri incentivi riconducibili alle stesse voci di spesa.

3. I contributi concessi ai sensi del presente intervento sono CUMULABILI, qualora ricorrano i presupposti, con gli incentivi previsti dal presente Avviso per l'assunzione ed il tutoraggio (Intervento 3 e 4.2-4.3).

Obblighi dei beneficiari:

- 1. I beneficiari sono tenuti a dare comunicazione motivata alla Provincia dell'eventuale interruzione anticipata dell'iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro.
- 2. L'avvio di nuova attività d'impresa, individuale o societaria, o di attività di lavoro autonomo deve essere effettuato entro dodici mesi dalla concessione del contributo e sarà verificato d'ufficio presso il Registro delle imprese della provincia di Udine.
- 3. Nel caso di apertura di una attività professionale protetta ma <u>non</u> soggetta all'iscrizione al registro delle imprese, l'interessato attesterà l'avvio dell'attività con apposita dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.
- 4. I beneficiari si impegnano a mantenere attiva la sede o l'unità operativa o l'attività di autoimpresa realizzate con il sostegno della Provincia di Udine nel territorio provinciale per **due anni,** decorrenti dalla data di avvio dell'attività.
- 2. In tutti i casi di acquisto di beni strumentali, i beneficiari sono tenuti a riportare sui medesimi la dicitura: "Con il contributo della Provincia di Udine".

Erogazione del contributo

- 1. Per la liquidazione delle somme assegnate sarà possibile optare per una delle seguenti modalità:
 - a) Anticipo pari al 40% del contributo approvato dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e saldo del 60% restante ad ultimazione del progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - b) In **un'unica soluzione**, ad ultimazione del progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - c) erogazione frazionata, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
- 2. Nel caso previsto al comma 1 lettera a) del presente articolo, <u>entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo</u>, il beneficiario deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa della durata di due anni, escutibile a prima richiesta, per l'intero ammontare della somma concessa a titolo di contributo.
- 3. Preliminarmente all'erogazione del contributo/del saldo, saranno effettuate le eventuali riparametrazioni del contributo assegnato, in relazione all'effettivo ammontare dei costi totali sostenuti per la realizzazione del progetto. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
- 4. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione dell'intervento. La rendicontazione di spesa dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, con allegata idonea documentazione giustificativa titoli originari di spesa ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di dichiarazione del beneficiario dello stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute relativamente agli interventi finanziabili;

- 5. Non saranno riconosciute valide ai fini della rendicontazione:
 - a) Le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - b) le spese documentate da note e ricevute;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
- 6. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla conclusione del progetto e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dall'avvio dell'attività. Dovranno essere allegati i giustificativi di spesa in originale regolarmente quietanzati. Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
- 7. La Provincia di Udine si riserva di valutare una possibile proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 2 mesi, a fronte di presentazione di richiesta scritta e debitamente motivata, pervenuta entro i 15 giorni antecedenti il termine sopra indicato.
- 8. La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, entro il termine ultimo dei 12 mesi dall'avvio dell'attività, o dell'ulteriore termine eventualmente concesso in sede di richiesta di proroga, ai sensi di quanto sopra specificato, determinerà la revoca del contributo concesso.
- 9. Preliminarmente ad ogni erogazione in favore di impresa costituita, sarà verificata la regolarità contributiva della medesima. Se i beneficiari hanno intrapreso attività di autoimpiego, la loro partita IVA dovrà risultare regolarmente attivata.

Revoca del contributo

- Si procederà alla revoca totale d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto (al di fuori delle modifiche richieste e reventivamente autorizzate dal Comitato Tecnico per il Diritto al Lavoro dei Disabili della Provincia di Udine);
 - b) mancata trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, nei termini previsti dal presente avviso;
 - c) mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa nell'ambito provinciale per almeno **2 anni** dalla data di avvio dell'attività, come precisato all'articolo 3;
 - d) mancato mantenimento dell'attività della partita IVA per almeno **tre anni** dalla data di avvio dell'attività;

Il regime di aiuto per gli interventi n. 6 sono concessi in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.